



GAS FLUORURATI E CENTRI DI AUTODEMOLIZIONE APPROFONDIMENTO

Il D.P.R. 43/12 recepisce il Regolamento Ce 842/2006 e risponde agli obblighi comunitari in materia di contenimento delle perdite di F-gas, recupero di F-gas da determinate apparecchiature, certificazione/attestazione di personale e imprese, informazione sulle quantità di F-gas prodotte, importate o esportate, etichettatura di prodotti e apparecchiature.

In particolare, all'articolo 13, istituisce il Registro presso il Ministero dell'Ambiente, gestito dalle Camere di Commercio, al quale sono obbligati ad iscriversi, nelle sezioni specifiche, sia il personale sia le imprese che svolgono una o più attività su:

1. apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore;
2. impianti fissi di protezione antincendio ed estintori;
3. commutatori ad alta tensione;
4. apparecchiature contenenti solventi;
5. impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore di categoria M1 e N1 classe I.

I centri di autodemolizione, che ai sensi del D.Lgs. 209/03 (Allegato I punto 5.1 lett. e) hanno l'obbligo di effettuare le operazioni di "recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore" (art. 8 comma 2 lettera e del D.P.R. 43/12), **entro l'11 giugno 2013** (60 giorni - prorogati di altri 60 - dalla pubblicazione del "Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate" avvenuta l'11 febbraio u.s.) devono:

- iscriversi al Registro;
- iscrivere al Registro il personale che svolge attività su impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Il personale iscritto dovrà ottenere un attestato (senza scadenza) rilasciato a seguito del completamento di un Corso di Formazione basato su requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste dal Regolamento (Ce) n. 307/2008 (art. 9 comma 3).



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43** - Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. 20 aprile 2012, n. 93)
- **REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008** che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
- **DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26** - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (GU 28 marzo 2013, n.74)

REGISTRO TELEMATICO DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI TALUNI GAS

La sua istituzione è prevista dall'articolo 13 del D.P.R. 43/12 e diventa operativo dal 12 giugno 2013, a seguito della proroga di 60 giorni concessa con Decreto Direttoriale del 12 aprile 2013. Il D.P.R. prevede che l'iscrizione debba avvenire in modalità telematica con firma digitale (propria o per delega affidata a professionisti, studi di consulenza, Associazioni) a fronte del pagamento di diritti di segreteria e di iscrizione stabiliti con Decreto Mi.S.E. del 17 luglio 2012.

ISCRIZIONE IMPRESA: sono tenute all'iscrizione al Registro le imprese che effettuano operazioni di recupero di gas fluorurati dagli impianti di climatizzazione dei veicoli a motore (art. 8 comma 2 lett. e D.P.R. 43/12). Sono previsti i seguenti costi fissi: € 21,00 (diritti di segreteria) e € 14,62 (marca da bollo).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

ISCRIZIONE PERSONA: sono tenute all'iscrizione al Registro gli addetti alle operazioni di recupero di gas fluorurati dagli impianti di climatizzazione dei veicoli a motore (art. 8 comma 1 lett. e D.P.R. 43/12).

Sono previsti i seguenti costi fissi: € 13,00 (diritti di segreteria) e € 14,62 (marca da bollo).

L'iscrizione può essere effettuata solamente con modalità telematica da soggetti in possesso di dispositivi di firma digitale, collegandosi al sito <https://scrivania.fgas.it/>

CORSI DI FORMAZIONE

Iscriversi al Registro non è sufficiente per adempiere agli obblighi previsti dal D.P.R. 43/12: la norma infatti prevede che gli addetti iscritti debbano ottenere un attestato, previa partecipazione ad un corso di formazione tenuto ai sensi del Regolamento Ce 307/2008.

Non è previsto un termine entro cui ottenere l'attestato ma, in caso di controllo, l'impresa che effettua le operazioni di recupero degli F-gas avvalendosi di personale non qualificato, incorre in sanzioni amministrative pesanti (D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra" – art. 4 comma 2 e art. 10).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA A.D.A.

Tel. 02.7712121